

DECRETO LEGISLATIVO 10 APRILE 1948, n. 1019 (*GU n. 178 del 03/08/1948*)
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E
L'AMMINISTRAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, CONCLUSO A ROMA IL 12 NOVEMBRE
1947, PER L'ASSISTENZA E LA RIABILITAZIONE SULL'USO DEL FONDO LIRE
SUPPLEMENTARE AGLI ACCORDI DELL'8 MARZO 1945 E DEL 19 GENNAIO 1946.
(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.178 DEL 3 AGOSTO 1948)

PD: *S9482421*

URN: *urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;1019*

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*VISTO L'ART. 4 DEL DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 25 GIUGNO 1944, N. 151, CON
LE MODIFICAZIONI AD ESSO APPORTATE DALL'ART. 3, COMMA PRIMO, DEL DECRETO
LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 MARZO 1946, N. 98;*

VISTE LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE I E XV DELLA COSTITUZIONE;

VISTO L'ART. 87, COMMA QUINTO, DELLA COSTITUZIONE;

*SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI;
PROMULGA*

*IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO, APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON
DELIBERAZIONE DEL 7 APRILE 1948:*

ART. 1.

PIENA ED INTERA ESECUZIONE È DATA ALL'ACCORDO CONCLUSO A
ROMA IL 12 NOVEMBRE 1947 TRA IL GOVERNO ITALIANO E
L'AMMINISTRAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ASSISTENZA E LA
RIABILITAZIONE SULL'USO DEL FONDO LIRE, SUPPLEMENTARE AGLI
ACCORDI DELL'8 MARZO 1945 E DEL 19 GENNAIO 1946.

ART. 2.

IL MINISTRO PER IL TESORO È AUTORIZZATO A PROVVEDERE PER
QUANTO DI SUA COMPETENZA, ALL'ATTUAZIONE DEL PRESENTE
DECRETO E AD APPORTARE, CON PROPRI DECRETI, LE NECESSARIE
VARIAZIONI DI BILANCIO.

ART. 3.

IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE ED HA EFFETTO DAL 12 NOVEMBRE 1947.

IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATO A ROMA, ADDÌ 10 APRILE 1948

DE NICOLA

DE GASPERI - SFORZA - EINAUDI

- SARAGAT - PACCIARDI -

TOGNI - SCELBA - GRASSI -

PELLA - DEL VECCHIO -

FACCHINETTI - GONELLA -

TUPINI - SEGNI - CORBELLINI

- D'ARAGONA - TREMELLONI

- FANFANI - MERZAGORA -

CAPPA

VISTO, IL GUARDASIGILLI: GRASSI

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 17 LUGLIO 1948

ATTI DEL GOVERNO, REGISTRO N. 22, FOGLIO N. 153. - FRASCA

Annesso A

AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN GOVERNMENT AND THE UNITED NATIONS RELIEF AND REHABILITATION ADMINISTRATION ON THE USE OF THE LIRE FUAD SUPPLEMENTARY TO THE AGREEMENTS OF 8 MARCH 1945 AND 19 JANUARY 1946. \$T

omissis

Annesso B

DA ANNEXE I A ANNEXE III \$T

omissis

Annesso C

DA TABLE III A A IV \$T

omissis

Annesso D

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'AMMINISTRAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ASSISTENZA E LA RIABILITAZIONE SULL'USO DEL FONDO LIRE SUPPLEMENTARE AGLI ACCORDI DELL'8 MARZO 1945 E DEL 19 GENNAIO 1946.

Preambolo

VISTO CHE, L'AMMINISTRAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ASSISTENZA E LA RIABILITAZIONE (NEL CORSO DEL PRESENTE ATTO CHIAMATO _U.N.R.R.A._) ED IL GOVERNO ITALIANO (NEL CORSO DEL PRESENTE ATTO CHIAMATO _GOVERNO_), CONCLUSERO UN ACCORDO L'8 MARZO 1945 (NEL CORSO DEL PRESENTE ATTO CHIAMATO _1/A ACCORDO_) ED UN ALTRO ACCORDO IL 19 GENNAIO 1946 (NEL CORSO DEL PRESENTE ATTO CHIAMATO _ACCORDO SUPPLEMENTARE_) PER L'ASSISTENZA E LA RIABILITAZIONE IN ITALIA; E

VISTO CHE, IN ACCORDO CON L'ART. V DELL'ACCORDO SUPPLEMENTARE IL GOVERNO SI IMPEGNÒ A VERSARE IN UNO SPECIALE CONTO (NEL CORSO DEL PRESENTE ATTO CHIAMATO _FONDO LIRE_) I PROVENTI NETTI DERIVANTI DALLA VENDITA, AFFITTO O ALTRO TRASFERIMENTO DEI RIFORNIMENTI E DEI SERVIZI FORNITI DALL'U.N.R.R.A. PER L'ASSISTENZA E LA RIABILITAZIONE; E

VISTO CHE, IN ACCORDO CON IL SUCCITATO ART. V DELL'ACCORDO SUPPLEMENTARE IL GOVERNO SI IMPEGNÒ DI USARE IL FONDO LIRE (DOPO DEDOTTENE LE SPESE SOSTENUTE DALL'U.N.R.R.A. IN VALUTA ITALIANA) PER PROGRAMMI DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE CONCORDATI TRA IL GOVERNO E L'U.N.R.R.A. NEL PERIODO IN CUI LA MISSIONE ITALIANA DELL'U.N.R.R.A. SVOLGEVA LA SUA ATTIVITÀ IN ITALIA; E FU INOLTRE STABILITO CHE IL GOVERNO E L'U.N.R.R.A. SI SAREBBERO ACCORDATI SULLA PROCEDURA DA ESEGUIRE IN SEGUITO; E

VISTO CHE, CON LA RISOLUZIONE NO. 97 DEL CONSIGLIO DELL'U.N.R.R.A. FU RACCOMANDATO CHE _LE FUNZIONI E LE RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZAZIONE DEI PROVENTI IN VALUTA LOCALE O DI SOMME

EQUIVALENTI PER ... OPERE DI ASSISTENZA E DI RIABILITAZIONE ... SIANO TRASFERITE A SUO TEMPO ALLE NAZIONI UNITE O A QUELL'ENTE SPECIALIZZATO CHE DALLE NAZIONI UNITE SARÀ DESIGNATO_; E

VISTO CHE, CON UNA RISOLUZIONE ADOTTATA IL 24 MARZO 1947 IL CONSIGLIO ECONOMICO SOCIALE DELLE NAZIONI UNITE CONVENNE DI ASSUMERSI ALCUNE DELLE FUNZIONI DELL'U.N.R.R.A. RELATIVAMENTE AI PROVENTI DELLE VENDITE; E

VISTO CHE, IL GOVERNO E L'U.N.R.R.A. DESIDERANO DEFINIRE I PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI RIABILITAZIONE FINANZIATI CON L'IMPIEGO DEL FONDO LIRE, NONCHÉ LE FUNZIONI E LE RESPONSABILITÀ CHE IL GOVERNO ITALIANO E L'ENTE SUCCESSORE ALL'U.N.R.R.A. DOVRANNO ASSUMERSI RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO LIRE;

IL GOVERNO ITALIANO

E

L'AMMINISTRAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

PER L'ASSISTENZA E LA RIABILITAZIONE

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ART. I TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ

DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO I POTERI E LE RESPONSABILITÀ PER LO STANZIAMENTO DI SOMME DAL FONDO LIRE, CHE PRIMA DELLA SUDDETTA DATA ERANO ESERCITATI CONGIUNTAMENTE DAL GOVERNO E DALL'U.N.R.R.A., SONO ESERCITATI DAL GOVERNO, CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL PRESENTE ACCORDO.

ART. II RACCOLTA DI FONDI

IL GOVERNO RICHIEDERÀ IL PRONTO PAGAMENTO DI TUTTE LE SOMME DOVUTE AL FONDO LIRE DAI CONSEGATARI DI RIFORNIMENTI IMPORTATI DALL'U.N.R.R.A. E DA OGNI ALTRA FONTE. IN PARTICOLARE IL GOVERNO COMPLETERÀ AL PIÙ PRESTO POSSIBILE L'ACCERTAMENTO E LA DETERMINAZIONE DELLE EFFETTIVE SPESE DI TRASPORTO, MAGAZZINAGGIO E DISTRIBUZIONE E DEI GRAVAMI FISCALI CHE, IN BASE ALL'ART. V A) DELL'ACCORDO SUPPLEMENTARE POSSONO ESSERE TRATTENUTI DAI CONSEGATARI DELLE MERCI DI IMPORTAZIONE U.N.R.R.A., ED ASSICURERÀ IL PAGAMENTO AL FONDO LIRE DEL TOTALE DEI PROVENTI NETTI.

ART. III USO DEL FONDO LIRE

LE PARTI CONTRAENTI ACCETTANO IL PRINCIPIO CHE IL FONDO LIRE DEBBA ESSERE USATO NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE E CHE SI DEBBA DARE LA PRECEDENZA ALL'AZIONE SVOLTA A FRONTEGGIARE I PIÙ IMMEDIATI BISOGNI DELLA POPOLAZIONE ITALIANA DERIVANTI DALLE CONSEGUENZE DELLA GUERRA.

ART. IV STANZIAMENTO DI SOMME

1 . IL FONDO LIRE SARÀ USATO DAL GOVERNO ENTRO CINQUE ANNI DAL 1/A GENNAIO 1947 PER LE CATEGORIE DI PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI RIABILITAZIONE ELENcate NELL'ALLEGATO I, E SECONDO QUELLA RATA ANNUALE DI SPESA INDICATA NELL'ALLEGATO STESSO.

2 . I SINGOLI PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI RIABILITAZIONE CONCORDATI DAL GOVERNO E DALL'U.N.R.R.A. ALLA DATA DEL PRESENTE ACCORDO SONO ELENcATI NELL'ALLEGATO II.

3 . IN OGNI ANNO LE SOMME AUTORIZZATE PER I SINGOLI PROGRAMMI APPROVATI SARANNO EROGATE DALL'ORGANO GOVERNATIVO PREVISTO DAL SECONDO COMMA DELL'ART. X DEL PRESENTE ACCORDO, ALLA RATA RICHIESTA DALLE NECESSITÀ DI FRONTEGGIARE I BISOGNI OPERATIVI DEI PROGRAMMI STESSI.

4 . TUTTE LE SOMME CHE ALLA FINE DI UN DATO ANNO NON SONO EROGATE A UN PROGETTO APPROVATO SECONDO LA RATA CONCORDATA PER L'ANNO STESSO, SARANNO RIPORTATE ALL'ANNO SUCCESSIVO PER IL MEDESIMO PROGETTO, SEMPRE CHE IL PROGETTO STESSO NON SIA GIÀ STATO COMPLETATO.

ART. V LA RISERVA

1 . OGNI SOMMA RACCOLTA NEL FONDO LIRE AL DI LÀ DELL'AMMONTARE TOTALE DI CINQUANTACINQUE MILIARDI DI LIRE INDICATO NELL'ALLEGATO I, COSTITUIRÀ LA RISERVA.

2 . LA RISERVA SARÀ IMPIEGATA DAL GOVERNO CON IL SEGUENTE ORDINE DI PRECEDENZA:

a) PER IL PAGAMENTO DI QUALSIASI RESIDUA PASSIVITÀ DELL'U.N.R.R.A. IVI INCLUSI I RECLAMI DA PARTE DI TERZI ORIGINATI DA OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, EXTRACONTRATTUALI O DA QUALSIASI ALTRA RAGIONE.

b) PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE IN ITALIA IN VALUTA ITALIANA - E CHE AI SENSI DEGLI ACCORDI STIPULATI TRA IL GOVERNO E LE SINGOLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI SONO A CARICO DEL GOVERNO - DALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI CHE SUCCEDERANNO ALL'U.N.R.R.A., IVI INCLUSE (MA NON ESCLUSIVAMENTE) L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER I PROFUGHI (I.R.O.), L'ORGANIZZAZIONE SANITARIA MONDIALE (W.H.O.), L'ORGANIZZAZIONE PER I VIVERI E L'AGRICOLTURA (F.A.O.) E IL FONDO INTERNAZIONALE DI EMERGENZA PER L'INFANZIA (I.C.E.F.). LE SOMME CHE A QUESTO SCOPO DOVRANNO ESSERE STANZIATE DAL FONDO LIRE SARANNO CONCORDATE DAL GOVERNO E DALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI INTERESSATE.

c) PER FRONTEGGIARE POSSIBILI AUMENTI DI COSTI CHE POSSANO VERIFICARSI PER I PROGETTI GIÀ CONCORDATI CON L'U.N.R.R.A.

d) PER L'ESECUZIONE DI PROGETTI CHE NON SIANO GIÀ CONCORDATI CON L'U.N.R.R.A. MA CHE RIENTRINO NELLE CATEGORIE INDICATE NELL'ALLEGATO I, FERMO RESTANDO QUANTO DISPOSTO NELL'ART. VII DEL PRESENTE ACCORDO.

e) PER L'ESECUZIONE DI PROGETTI CHE NON SIANO GIÀ CONCORDATI CON L'U.N.R.R.A., NÉ RIENTRANTI NELLE CATEGORIE INDICATE NELL'ALLEGATO I, PURCHÈ TALI PROGRAMMI ABBIANO SCOPI DI ASSISTENZA E DI RIABILITAZIONE, E FERMO RESTANDO QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTICOLI VII E VIII DEL PRESENTE ACCORDO.

3 . QUALSIASI SOMMA STANZIATA DALLA RISERVA PER GLI SCOPI ENUMERATI NEL PRECEDENTE PARAGRAFO 2) SARÀ IN AGGIUNTA AGLI ESBORSI ANNUALI INDICATI NELL'ALLEGATO I, E SARÀ PAGABILE A MANO A MANO CHE SI MANIFESTI LA NECESSITÀ, DALL'ENTE GOVERNATIVO DI CUI ALL'ART. X DEL PRESENTE ACCORDO.

ART. VI DISPOSIZIONI PER LE RIMANENZE NON SPESE

LE PARTI CONTRAENTI ACCETTANO IL PRINCIPIO CHE L'INTERO AMMONTARE DEL FONDO LIRE SARÀ SPESO ENTRO CINQUE ANNI A PARTIRE DAL 1/A GENNAIO 1947. SE TUTTAVIA ALLA FINE DEL SUDDETTO PERIODO RIMARRANNO NEL FONDO LIRE SOMME NON SPESE O CREDITI IN CONTO DI PRESTITI RECUPERABILI O PER QUALSIASI ALTRA RAGIONE, TALI SOMME SARANNO CONSIDERATE COME PARTE DELLA RISERVA E USATE IN BASE A QUANTO DISPOSTO DAL PRECEDENTE ART. V.

ART. VII RELAZIONI CON L'U.N.R.R.A. - E.R.O.

1 . DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO IL GOVERNO PRESENTERÀ ALL'U.N.R.R.A. - E.R.O. RAPPORTI TRIMESTRALI SULLA UTILIZZAZIONE DEL FONDO LIRE. TALI RAPPORTI SARANNO COMPILATI SUL MODELLO EF2 (ALLEGATO III) O SU ALTRO MODELLO CHE SARÀ IN SEGUITO STABILITO.

2 . INOLTRE IL GOVERNO PRESENTERÀ ALL'U.N.R.R.A. - E.R.O. OGNI PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE DI SOMME DAL FONDO LIRE PER PROGRAMMI CHE NON SIANO GIÀ STATI CONCORDATI TRA IL GOVERNO E L'U.N.R.R.A. L'U.N.R.R.A. - E.R.O. FARÀ AVERE AL GOVERNO LE SUE OSSERVAZIONI NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA DATA DI CONSEGNA; IN MANCANZA DI OSSERVAZIONI ENTRO TALE TERMINE LE PROPOSTE DIVERRANNO ESECUTIVE.

ART. VIII RELAZIONI CON LE NAZIONI UNITE

1 . A PARTIRE DALLA DATA CHE SARÀ NOTIFICATA DALL'U.N.R.R.A., IL GOVERNO PRESENTERÀ I RAPPORTI TRIMESTRALI DI CUI ALL'ART. VII 1) AL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE O ALL'ENTE DA ESSO NOMINATO.

2 . INOLTRE, A PARTIRE DALLA STESSA DATA, IL GOVERNO COMUNICHERÀ AL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE O

ALL'ENTE DA ESSO NOMINATO OGNI CAMBIAMENTO NELLE ASSEGNAZIONI DAL FONDO LIRE IN RAPPORTO A CATEGORIE O PROGRAMMI CHE NON SIANO GIÀ STATI CONCORDATI TRA IL GOVERNO E L'U.N.R.R.A. IL GOVERNO NOTIFICHERÀ LE PROPOSTE DI CAMBIAMENTI IN TEMPO UTILE PERCHÉ IL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, O L'ENTE DA ESSO DESIGNATO, POSSA ESPRIMERE LE SUE EVENTUALI OSSERVAZIONI SU TALI PROPOSTE. SE NESSUNA OSSERVAZIONE PERVERRÀ AL GOVERNO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI CONSEGNA, LE PROPOSTE DIVERRANNO ESECUTIVE.

ART. IX LIMITI DEI NUOVI PROGRAMMI O CATEGORIE

QUALSIASI NUOVO PROGRAMMA O CATEGORIA CHE POSSA VENIRE STABILITO IN BASE AGLI ARTICOLI VII 2) E VIII 2) DOVRÀ RIENTRARE NEGLI SCOPI DI ASSISTENZA E DI RIABILITAZIONE, E NON DOVRÀ DISCOSTARSI DAI PRINCIPI CONTENUTI NEGLI ACCORDI TRA IL GOVERNO E L'U.N.R.R.A.

ART. X ESECUZIONE DEI TERMINI DELL'ACCORDO

IL GOVERNO ADOTTERÀ LE DISPOSIZIONI ED I PROVVEDIMENTI CHE SI RENDESSERO NECESSARI PER LA ESECUZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE ACCORDO.

L'AMMINISTRAZIONE PER GLI AIUTI INTERNAZIONALI DI CUI AL D. L. 1006 DEL 19 SETTEMBRE 1947, È L'ORGANO GOVERNATIVO DIRETTAMENTE RESPONSABILE PER L'ESECUZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE ACCORDO.

ART. XI DURATA DELL'ACCORDO

IL PRESENTE ACCORDO AVRÀ VIGORE DALLA DATA DI OGGI. ESSO RIMARRÀ IN VIGORE FINO ALL'ESAURIMENTO DI TUTTE LE RISORSE DEL FONDO LIRE, SOTTO FORMA SIA DI LIQUIDI, SIA DI CREDITI, SIA DI OGNI ALTRA ATTIVITÀ.

I TESTI ITALIANO E INGLESE FANNO ENTRAMBI FEDE.

FATTO A ROMA, IL 12 NOVEMBRE 1947

S. MONTINI

PER IL GOVERNO ITALIANO

S. M. KEENY

PER L'U.N.R.R.A.

VISTO, D'ORDINE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

SFORZA

Annesso E

ALLEGATO I RATEIZZAZIONE DEL PIANO DI REIMPIEGO DEL FONDO LIRE
U.N.R.R.A. \$T

omissis

Annesso F

ALLEGATO II LISTA DEI PROGETTI DI REIMPIEGO DEL FONDO LIRE U.N.R.R.A.
CONCORDATI TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'U.N.R.R.A. NELL'AMBITO DEL PIANO
DI 55 MILIARDI DI CUI ALL'ALLEGATO I \$T

omissis

Annesso G

ALLEGATO III AMMONTARE ED UTILIZZAZIONE DEI RICAVI PER LA VENDITA DI
MERCİ UNRRA \$T

omissis

Annesso H

PROSPETTO III. SPESE DEL GOVERNO PER PROGETTI DI RIABILITAZIONE E DI SOCCORSO \$T

omissis

Annesso I

PROSPETTO IV. SOMME DISPOSTE PER PROGETTI DI RIABILITAZIONE E DI SOCCORSO \$T

omissis